**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**

**dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

**Atti amministrativi**

| | |
|---|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-4756 del 07/10/2020 |
| Oggetto | DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SOCIETÀ' PUCCI SRL. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA N.869/2015 DEL 12/03/2015, PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N. 15. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-4894 del 07/10/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | DANIELA BALLARDINI |

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SOCIETA' PUCCI SRL. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** (**AUA**) N.869/2015 DEL 12/03/2015, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO CONSERVE ALIMENTARI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, VIA TOMBA N. 15.

**LA DIRIGENTE**

**RICHIAMATO** il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATO che la Società **Pucci srl** (P.IVA 02353550391), avente sede legale e impianto in Comune di Lugo, Via Tomba n.15, risulta in possesso dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 869 del 12/03/2015, per l'attività di produzione e confezionamento conserve alimentari, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 27/02/2020 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 36274/2020 del 05/03/2020 (Pratica Sinadoc 9426/2020), per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 869 del 12/03/2015, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286, del 14 febbraio 2005, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi *1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".*
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 9426/2020, emerge che:

- la Ditta svolge attività di produzione e confezionamento conserve alimentari;
- in data 27/02/2020 la Società Pucci srl ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 869/2015 del 12/03/2015, relativamente autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica;
- la modifica è relativa all'incremento del volume scaricato da 32.000 mc/anno a 60000 mc/anno, dovuto all'aumento del volume di produzione;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa, come comunicato con nota PG. 52146/2020 del 07/04/2020;
- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA, risulta acquisito con nota PG 140277/2020 del 30/09/2020, il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con Provvedimento n. 869/2015 del 12/03/2015, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione e confezionamento conserve alimentari, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**DETERMINA**

**per le ragioni in narriva esposte e che qui si intendono integralmente richiamate,**

1. **DI ADOTTARE,** ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) a favore della **Ditta Pucci srl (Codice Fiscale/P.IVA 02353550391), con sede legale e impianto in Comune di Lugo, Via Tomba, n.15, per l'esercizio dell'attività di produzione e confezionamento di conserve alimentari,** fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che l**a presente AUA sostituisce** la precedente AUA adottata **in favore della Società Pucci srl** dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 869 del 12/03/2015.
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

   3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

   - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
   - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b.) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3.c) **Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna e ad Hera spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che**:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
*Dott. ssa Daniela Ballardini*

**ALLEGATO A)**

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**
**(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- ✔ La Ditta Pucci srl svolge attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento di conserve alimentari nello stabilimento sito in Comune di Lugo;
- ✔ Le emissioni in atmosfera provengono da: impianti termici inseriti nel ciclo produttivo (pastorizzatori e cuocitori), da torri di raffreddamento e da impianti termici civili.
- ✔ **Nel caso in cui gli impianti termici presenti in stabilimento siano ricompresi nei medi impianti di combustione (potenzialità termica > 1 MW), i limiti di emissione dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate dall'art.273-Bis commi 5, 6 e 7 del Dlgs n.152/2006 e smi.**

**Emissioni per le quali non si indicano limiti specifici trattantosi esclusivamente di emissioni di vapore acqueo, vapori di cottura, ricambi d'aria e impianti termici civili a metano:**

EMISSIONE E3 – DEGASATORE - ATTUALMENTE NON FUNZIONANTE
EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE RICARICA BATTERIE CARRELLI ELEVATORI
EMISSIONE E5 – CAPPA LABORATORIO
EMISSIONE E7,E8,E9,E10 – PASTORIZZATORI A,B,C,D
EMISSIONE E11 – CAPSULATRICE
EMISSIONE E12 – GRIGLIATORE
EMISSIONE E13 – CUOCITORE - RIGATORE
EMISSIONE E14,E15,E16,E17 – CALDAIE DI RISCALDAMENTO
EMISSIONE E18 - CAPPA PIANO COTTURA LABORATORIO
EMISSIONE E19 - ASPIRATORE CARRELLATO - UTILIZZATO 1 H/MESE.
EMISSIONE E20 - TORRI DI RAFFREDDAMENTO.

**Limiti:**

**PUNTO DI EMISSIONE E1B – CALDAIA A METANO - Attualmente non funzionante -**

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima | 2300 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | 160 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E2 – GENERATORE DI VAPORE**

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima | 4000 | Nmc/h |
| Altezza minima | 8 | m |
| Durata | 12 | h/g |
| Temperatura | 160 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

**PUNTO DI EMISSIONE E6 – BRUCIATORE A METANO GRIGLIATORE**

| | | |
|---|---|---|
| Portata massima | 500 | Nmc/h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata | 8 | h/g |
| Temperatura | 160 | °C |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

| | | |
|---|---|---|
| Polveri | 5 | mg/Nmc |
| NOx | 350 | mg/Nmc |
| SOx | 35 | mg/Nmc |

**Prescrizioni:**

1. Per la eventuale verifica dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

| | |
|---|---|
| UNI 10169 – UNI EN 13284-1 | Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento |
| UNI 10169 | Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati |
| UNI 9968<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2) |
| UNI 9969<br>UNI EN 15058<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio |
| UNI EN 13284-1<br>UNI 10263 | Determinazione della concentrazione delle polveri totali |
| UNI 10568 | Determinazione della silice libera cristallina |
| UNICHIM 853<br>UNI ISO 10397 | Determinazione delle emissioni di amianto |
| UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 | Determinazione delle nebbie oleose |
| UNI EN 14385<br>ISTISAN 88/19<br>UNICHIM 723 | Determinazione delle emissioni di metalli |
| UNI EN 13211 | Determinazione del mercurio |
| UNI EN 1948-1,2,3 | Determinazione di microinquinanti organici |
| UNICHI 835/ISTISAN 88/19<br>ISTISAN 97/35 | Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) |
| UNI EN 12619 | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3) |
| UNI EN 13526 | Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3) |
| UNI EN 13649 | Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici |
| UNI 10393<br>UNI 10246-1<br>UNI 9967<br>UNI 10246-2 | Determinazione del biossido di zolfo (SO2) |

| | |
|---|---|
| UNI EN 14791<br>ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | |
| ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)<br>UNI 9970<br>UNI 10878<br>UNI EN 14792<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione degli ossidi di azoto (NOx) |
| ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000) | Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF) |
| UNI EN 1911-1,2,3 | Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl) |
| UNI 10787 | Determinazione dei composti inorganici del fluoro |
| Estensione del metodo ISTISAN 98/2<br>NIOSH 7903 | Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico |
| NIOSH 7904 | Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri |
| UNICHIM 634<br>DPR 322/71 | Determinazione della concentrazione di acido solfidrico |
| UNICHIM 632 | Determinazione della concentrazione di ammoniaca |
| NIOSH 2010 | Determinazione di ammine alifatiche |
| NIOSH 2002 | Determinazione di ammine aromatiche |
| EPA TO-11A<br>NIOSH 2016 | Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide |
| UNICHIM 504<br>OSHA 32<br>NIOSH 2546 | Determinazione della concentrazione di fenoli |
| UNICHIM 488<br>UNICHIM 429 | Determinazione della concentrazione di isocianati |
| NIOSH 7401 | Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline |
| NIOSH 2011 | Determinazione della concentrazione di acido formico |
| OSHA 104<br>NIOSH 5020 | Determinazione della concentrazione di ftalati |
| UNI EN 14181 | Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura |

2. **I camini di emissione** devono comunque essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da

3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Qualora la Ditta intenda riattivare il degasatore (E3) e la caldaia (E1B), dovrà darne comunicazione ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE;
5. di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata** per tutti i punti di emissione indicati. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti: **le manutenzioni da effettuare sulle caldaie con frequenza almeno annuale.**

**ALLEGATO B)**

**SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

**(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

1. le acque reflue da scaricare in rete fognaria pubblica sono acque reflue industriali provenienti dall'attività di produzione e confezionamento di preparati alimentari;
2. l'istanza di modifica sostanziale presentata richiede l'incremento del volume scaricato annuo da 32.000 a 60.000 mc annui;
3. i reflui dopo trattamento con rotostaccio, vasca di disoleazione ed equalizzazione vengono scaricati nella fognatura nera esistente con trattamento finale al depuratore di Via Tomba n. 25 a Lugo;
4. il gestore HERA ha accolto favorevolmente l'aumento di portata degli scarichi richiesti dalla Ditta, con una revisione in diminuzione delle deroghe già rilasciate con la precedente AUA n. 869/2015;

**Prescrizioni:**

a) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: produzione e confezionamento preparati alimentari;

b) Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

c) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab.3 All. 5 alla parteIII- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs152/06 ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti:

- pH compreso tra 5.5 e 9.5
- BOD 5 ≤ 2500 mg/l
- COD ≤ 5000 mg/l
- SST ≤ 1000 mg/l
- Oli e grassi animali e vegetali ≤ 250mg/l
- C loruri≤ 5.000mg/l ≤/b>

d) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 60.000 mc/anno; 300 mc/g e 25 mc/h. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

e) Entro tre mesi dalla data di ricezione dell'atto autorizzativo, la Ditta deve presentare all'Unione ei Comuni della Bassa Romagan e ad HERA spa un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.

f) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:

- rotostaccio
- vasca di disoleazione e di equalizzazione
- misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA
- campionatore automatico, modello e posizione concordati con HERA.
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

g) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare

dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;

h) Dovrà essere inoltrata ad Hera la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.

i) le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

j) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

k) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

l) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a HERA e ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

m) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

n) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

o) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010.

p) HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

q) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il gestore HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

r) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.

s) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

t) Si richiede inoltre il rispetto del Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/2006 e smi e relative tabelle.

u) La planimetria della rete fognaria - Schema fognario Lugo 18/12/2019 - costituisce parte integrante della presente AUA.

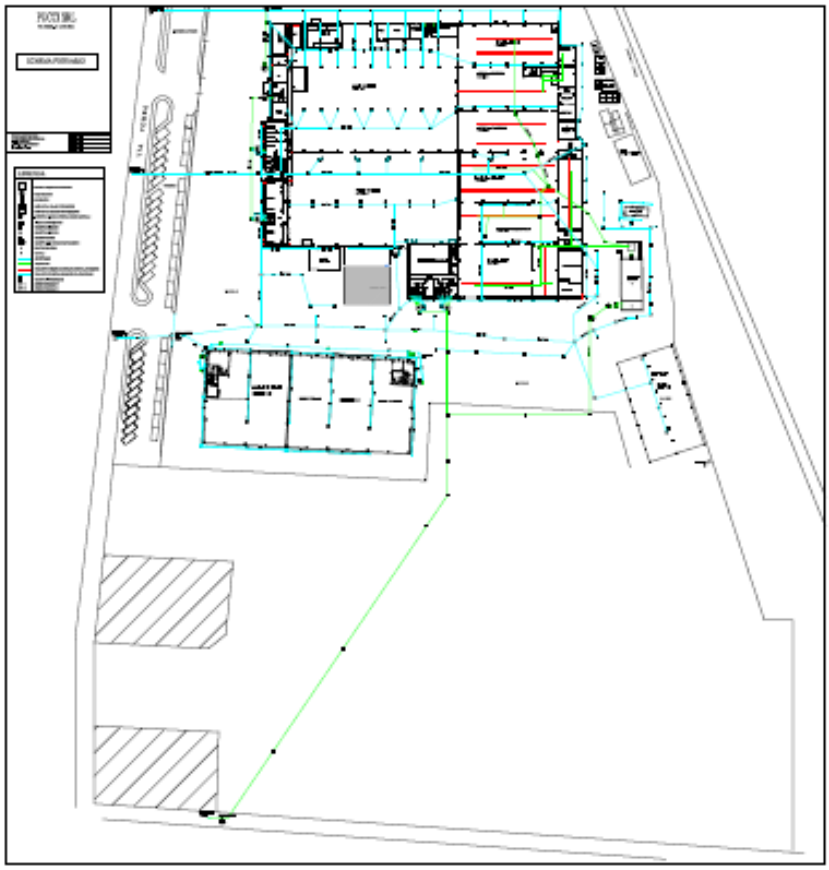

**Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.**